REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 aprile 2004)

INDICE

CAPO I - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	1
Art. 1 – Oggetto	1
Art. 2 – Finalità	
Art. 3 – Definizioni di riferimento	2
Art. 4 – Titolarità e responsabilità del trattamento	
Art. 5 – Soggetti incaricati del trattamento dati	3
Art. 6 – Individuazione delle banche dati	3
Art. 7 – Trattamento dei dati	
Art. 8 – Misure di sicurezza	4
Art. 9 – Informazione	5
Art. 10 – Diritti dell'interessato	5
Art. 11 – Rapporti con il Garante	5
Art. 12 – Controlli	5
CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (art. 20 commi 2 e 3 e art. 181, comma 1, lett. a del D.Lgs	
196/2003)	5
Art. 13 – Definizioni	
Art. 14 – Oggetto e finalità	6
Art. 16 – Rapporti con il Garante per l' individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse	
pubblico non rapportabili al quadro normativo vigente	6
Art. 17 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di	
interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante	7
Art. 18 – Disposizioni organizzative attuative	
Art. 19 – Verifiche e controlli	
Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie	8

CAPO I - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli enti



Provincia di Firenze 50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/629355

C.F. e P.I. 00441780483 segreteria@comune.castelfiorentino.fi.it

territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea. Ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.

- 2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
- 3. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Art. 3 – Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante per la protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Garante") si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4 – Titolarità e responsabilità del trattamento

- 1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelfiorentino.
- 2. La Giunta nomina i responsabili del trattamento dei dati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs 196/2003.
- 3. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 2 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile del trattamento dei dati.
- 4. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e alla tutela dei dati personali, nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi. Egli svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento sulla base delle direttive impartite dalla Giunta.

5. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati;
- b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende;

- g) cura l'informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Art. 5 – Soggetti incaricati del trattamento dati

- 1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede all'individuazione, all'interno di ciascun servizio, degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 11 e 13 del D.Lgs 196/2003.
- 2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza
- 3. Gli incaricati del trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
- 4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Art. 6 – Individuazione delle banche dati

- 1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio di Coordinamento.
- 2. Le banche dati di cui al presente capo sono gestite sia in forma elettronica che in forma cartacea.
- 3. I Responsabili dei servizi comunicano annualmente al Responsabile del Servizio di Coordinamento l'aggiornamento delle banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata. In caso di intervenute modificazioni, il Responsabile del Servizio di Coordinamento sottopone il nuovo elenco alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 7 – Trattamento dei dati

- 1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.



- 2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuaato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, getire e trasmettere i dati medesimi.
- 3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
- 4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari soggetti diversi dal Comune, ad eccezione delle ipotesi di trasmissione di dati tra enti pubblici, è preceduta da specifico atto che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
- 5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che, per conto del Comune, gestiscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni o richieste dei cittadini;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
- 6. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere Comunale.
- 7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Art. 8 – Misure di sicurezza

- 1. La Giunta Comunale approva, entro il 31 marzo di ogni anno, un documento programmatico sulla sicurezza contenente le informazioni, i dati e le disposizioni indicate dall'allegato B al D.Lgs. 196/2003.
- 2. I responsabili del trattamento dei dati, sulla base di quanto indicato nel documento programmatico sulla sicurezza, provvedono all'adozione di idonee misure, anche al fine di prevenire:
- a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove le stesse sono collocate;
- b) l'acceso non autorizzato;

- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 9 – Informazione

- 1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- 2. I responsabili di uffici e servizi favoriscono a tal fine l'attivazione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga l'infomazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e, eventualmente, la dichiarazione facoltativa di consenso alla circolazione.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

Art. 11 – Rapporti con il Garante

1. I Responsabili del tratamento dei dati sono tenuti ad inviare al Garante le comunicazione e le notificazioni prevista dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 12 – Controlli

1. A cura dei responsabili delle banche dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (art. 20 commi 2 e 3 e art. 181, comma 1, lett. a del D.Lgs 196/2003)

Art. 13 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente capo si intendono:
- a) per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall' ente o ad esso conferita dall' interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- b) per dato sensibile: ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003;



- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs. n. 196/2003, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale comportanti la possibilità di trattamento.

Art. 14 – Oggetto e finalità

- 1. Il presente capo disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni definite dall' art. 20, commi 2 e 3 e dell'art. 181, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003.
- 2. Le disposizioni del presente capo garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 15 – Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

- 1. Ai fini del presente capo si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell' attività amministrativa, nei suoi vari profili.
- 2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 196/2003 da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dal Capo IV, Titolo IV dello stesso decreto.

Art. 16 – Rapporti con il Garante per l' individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo vigente

- 1. Per favorire l' individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico disposte dal D.Lgs. 196/2003 e per consentire al Garante di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell' art. 20 del medesimo decreto, l'Amministrazione:
- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell' attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;

- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2. L'Amministrazione comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
- 3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta Comunale nell'ambito delle disposizioni organizzative.

Art. 17 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

- 1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
- 2. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
- 3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
- 4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l' utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
- 5. L' aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 196/2003 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento.
- 6. L' aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
- 7. Nell' informativa resa ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs 196/2003 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Art. 18 – Disposizioni organizzative attuative

- 1. La Giunta Comunale adotta specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dal D.Lgs. 196/2003.
- 2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 196/2003 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Art. 19 – Verifiche e controlli

- 1. I responsabili di servizio provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dai responsabili del trattamento.
- 2. I responsabili di servizio presentano periodicamente, di norma annualmente, alla Giunta Comunale rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all' applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. 196/2003 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all' attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 18, comma 1.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

- 1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 18 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all' evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.